

Sent. n. 122/2024 pubbl. il 10/07/2024  
Rep. n. 130/2024 del 10/07/2024

**RG 52/2024 LIQ. CONTR.**

**PROC. UNIT. 6/2024**

**DEPOSITATA E PUBBLICATA  
IL 10.07.2024**

*A. De Polo*



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE DI TREVISO**  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto

**dr. Bruno Casciarri** *presidente*  
**dr. Lucio Munaro** *giudice relatore*  
**dr. Clarice Di Tullio** *giudice*

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 6-1/2024 r.g.  
promossa da

*Alessandro Turato*

- ricorrente -

con l'avv. Nicolò Tamponi Furlanetto

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. *Alessandro Turato*, quale *debitore* ex art. 2.1, lett. c, cci, ha domandato  
l'*apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni* (artt. 268 ss. cci).

1.1. La domanda è fondata.

2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci  
(richiamato dall'art. 268.1 cci), perché il ricorrente ha la *residenza* a Moriago della  
Battaglia (Tv).

3. La relazione redatta dall'OCC, e allegata al ricorso, contiene:

➤ una valutazione positiva sulla *completezza e attendibilità* della



*documentazione depositata a corredo della domanda* (art. 269.2 cci);

- l'illustrazione della *situazione economica, patrimoniale e finanziaria* del debitore (art. 269.2 cci).

4. Sussiste lo *stato di sovraindebitamento* ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci perché dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente:

- non è *assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza* (art. 2.1, lett. c, cci);
- ha debiti per la somma complessiva di € 238.326,98;
- non dispone della liquidità idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari, perché la sua attività (*agente di commercio*) allo stato garantisce un *reddito netto mensile pari a circa € 1500,00*, tale dunque da venire completamente assorbito dalle spese di mantenimento;
- è proprietario di due immobili il cui complessivo valore di mercato viene stimato *prudenzialmente attorno ai 100.000,00 €*;
- non dispone di altri beni dotati di valore commerciale.

5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle *procedure di cui al titolo IV* del cci (art. 270.1 cci), e cioè la *ristrutturazione dei debiti del consumatore* e il *concordato minore*.

6. L'indicazione dei *limiti* ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:

- la norma si riferisce esplicitamente al *giudice* e non al *tribunale*;
- tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
- la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della *liquidazione del patrimonio* impone al giudice di fissare col decreto i *limiti* di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al *mantenimento* del sovraindebitato e della sua famiglia.

**p.q.m.**

Il tribunale

- dichiara aperta la liquidazione controllata di *Alessandro Turato*;



